



TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DI CREMONA

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COLLABORAZIONE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI ALL'AREA SOGGETTI DEBOLI DEL
TRIBUNALE DI CREMONA

Il TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA in persona del Presidente Dott.ssa Anna di Martino

Il CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CREMONA in persona del Presidente Dott. Paolo Stella Monfredini

Premesso

- a) che la legge professionale (art. 12 del D.lgs. del 28 giugno 2005, n. 139) demanda al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il compito di provvedere alla tenuta degli albi professionali e dei registri dei praticanti e alla vigilanza sull'esercizio della pratica professionale;
- b) che l'Area Soggetti Deboli della Sezione Civile del Tribunale di Cremona, competente, tra l'altro, per i procedimenti in tema di tutela e amministrazione di sostegno, ha in carico migliaia di procedimenti per le sole amministrazioni di sostegno, con una crescita costante delle pendenze, dovuta, da un lato, al notevole impiego dell'istituto di cui alla Legge n. 6/2004, dall'altro lato, al fatto che tali procedure, di regola, si chiudono solo con il decesso del beneficiario, ciò che determina un fisiologico aumento della pendenza delle procedure della cui gestione devono occuparsi quotidianamente i Magistrati (togati e onorari) addetti all'Area specialistica;
- c) che uno degli incumbenti più delicati e complessi dei Magistrati addetti è il controllo sui rendiconti della gestione patrimoniale, che gli amministratori di sostegno



devono annualmente presentare al Giudice Tutelare, muniti della documentazione giustificativa delle singole poste inserite nei rendiconti medesimi;

-d) che essendo svolta l'attività di amministratore di sostegno, nel maggior numero delle procedure, non già da soggetti professionali (commercialisti, avvocati, enti pubblici) ma da privati cittadini, familiari delle persone beneficiarie, generalmente privi di qualsiasi competenza giuridica e contabile, richiesta particolarmente per la rendicontazione della gestione, il cui difetto pone non pochi problemi in sede di controllo;

- e) che il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed i relativi iscritti sono perfettamente consci dell'alta funzione sociale rivestita dalla natura di questi incarichi, che esula da una prospettiva lucrativa, nonché della relativa delicatezza e necessaria professionalità richiesta per adempiere a tale funzione, nell'interesse generale della collettività;

-f) che tanto la collaborazione nel controllo dei rendiconti quanto l'assistenza nella redazione degli stessi appartengono alla specifica professionalità dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

-g) che il Tribunale di Cremona e il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili sono interessati e disponibili ad avviare una stabile collaborazione per fornire un qualificato supporto ai magistrati nella redazione e nel controllo dei rendiconti periodici e finali, ferme restando le scontate incompatibilità tra l'una e l'altra funzione in capo al medesimo professionista;

-h) che tale collaborazione può essere disciplinata nei termini di cui alla presente convenzione, di cui formano parte integrante le premesse che precedono:

Tutto ciò premesso, si conviene:

ART. 1

I Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili iscritti nell'elenco formato, con le modalità di cui all'art. 2, nel rispetto delle regole di incompatibilità di cui alle premesse, sono ammessi a svolgere le attività di collaborazione con il giudice tutelare nella revisione e controllo dei rendiconti periodici e finali depositati da amministratori di sostegno e tutori.

ART. 2

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cremona, previo interpello tra gli iscritti, indicherà al Presidente del Tribunale i nominativi dei professionisti interessati alla predetta collaborazione, con formazione di apposito elenco, distinto da quello già esistente relativo all'incarico di amministratore di sostegno.

ART. 3

L'attività dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili sarà svolta sui documenti in formato cartaceo messi a loro disposizione dagli interessati mediante rituale deposito presso la competente cancelleria, documenti che saranno consegnati a detti professionisti previa sottoscrizione per il ritiro. In nessun caso e per nessun motivo tali documenti ed i fascicoli dei vari procedimenti, la cui consultazione sarà stata autorizzata dal giudice richiedente la collaborazione nell'attività di revisione e controllo, potranno essere riprodotti dal professionista con qualunque mezzo e su qualunque supporto.

ART. 4

Le attività previste dalla presente convenzione:

- a) non comporteranno alcun onere, neanche indiretto, a carico del bilancio del Ministero della Giustizia;
- b) dallo svolgimento delle stesse non potrà derivare la costituzione di alcun rapporto di lavoro, né subordinato, né autonomo, con l'Amministrazione della Giustizia e con l'Ordine;
- c) saranno svolte dai Commercialisti ed Esperti Contabili solo previa sottoscrizione, al momento della loro ammissione nel predetto elenco, di un impegno di riservatezza e di osservanza del segreto professionale in relazione alle informazioni acquisite presso gli uffici del Tribunale di Cremona ed in ordine agli atti e documenti di cui prenderanno conoscenza nello svolgimento dell'attività;
- d) non comporteranno l'utilizzo di apparecchiature informatiche di proprietà dell'Amministrazione della Giustizia né l'accesso a reti informatiche dell'Amministrazione con apparecchiature di proprietà privata.

ART. 5

La collaborazione con i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili potrà essere interrotta in qualsiasi momento dal Tribunale di Cremona per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal professionista o per il venir meno dei requisiti necessari per l'iscrizione nel suddetto elenco, nonché, su indicazione del Consiglio

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per motivi inerenti la disciplina della professione o per la sopravvenuta indisponibilità degli iscritti.

ART. 6

Il testo della presente convenzione, una volta formato l'elenco dei professionisti interessati, sarà reso pubblico sul sito WEB del Tribunale di Cremona e su quello dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cremona, nonché - in forma cartacea - presso gli uffici della Cancelleria Volontaria Giurisdizione.

ART. 7

La presente Convenzione ha effetto dalla data sotto indicata per la durata di un anno e si rinnoverà ad ogni scadenza annuale se non disdettata da una delle due parti con preavviso di almeno sessanta giorni.

Cremona, li 13 Febbraio 2023

Il Presidente del Tribunale di Cremona

Dott. Anna di Martino



Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cremona

dott. Paolo Stella Monfredini

